



COMUNE DI ALTAVILLA VICENTINA

PROVINCIA DI VICENZA

ORDINANZA DEL RESPONSABILE N. 53 del 14-07-2026

Oggetto: Provvedimenti per la disinfestazione dalla *Aedes albopictus* zanzara tigre e dalla *Culex pipiens* zanzara comune e per la prevenzione delle arbovirosi nel territorio del Comune di Altavilla Vicentina.

IL RESPONSABILE DI AREA

PREMESSO che è consistente la diffusione della zanzara *Aedes albopictus* (zanzara tigre) sul territorio comunale, favorita dalle mutate condizioni meteorologiche verificatesi in Italia negli ultimi decenni, con aumento della temperatura e dell'umidità particolarmente nei mesi da aprile ad ottobre;

PRESO ATTO che, secondo quanto risulta dal *"Piano di sorveglianza integrata e misure di lotta ai vettori anno 2018"* della Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria - Settore Promozione e Sviluppo Igiene e Sanità Pubblica della Regione Veneto, in Italia, a partire dal 2007 e nel Veneto dal 2008, si è assistito all'aumento delle segnalazioni di casi sia importati che autoctoni di alcune arbovirosi tra le quali Dengue e Febbre Chikungunya, delle quali la zanzara tigre costituisce il vettore degli agenti eziologici virali, nonché di Malattia da virus West-Nile, del cui agente eziologico è vettore la zanzara comune (*Culex pipiens*);

PRESO ATTO della diffusione di Zika virus nel continente americano a partire dal 2015, con casi importati anche in Europa, a seguito della quale il Ministero della Salute ha emanato una circolare inerente informazioni per i viaggiatori da e verso paesi nei quali sono corso epidemie;

CONSIDERATO il notevole disagio prodotto dall'aggressività della zanzara tigre all'aperto ed in ore diurne nei confronti dell'uomo e degli animali;

RILEVATO che la zanzara tigre depone le uova in una molteplicità di siti anche di piccole dimensioni;

RITENUTO di dover intervenire con apposito provvedimento affinché siano adottate tutte le misure necessarie a contenere la diffusione della zanzara tigre, a tutela della salute pubblica e dei disagi alla cittadinanza;

DATO ATTO che l'Amministrazione Comunale da più di un decennio è impegnata nel contrasto alla proliferazione della "zanzara tigre" con l'attivazione di apposito servizio di disinfestazione, sia larvicida che adulticida, in aree pubbliche, e che l'Amministrazione

Comunale ha già provveduto alla programmazione degli interventi tramite ditta specializzata, ma è indispensabile che la disinfestazione sia adeguatamente attuata, nelle aree private e che nelle stesse siano posti in atto i dovuti accorgimenti per evitare la proliferazione di detti insetti;

VERIFICATA la necessità di fornire alla popolazione le necessarie istruzioni sulle modalità atte a prevenire o limitare la proliferazione della zanzara tigre;

VISTO:

- il Decreto del Ministero della Salute del 13/12/2018;
- l'Intesa della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano Rep. Atti n. 1/CSR del 15/01/2020 e Rep. Atti n. 245/CSR del 18/12/2025;
- la DGR n. 174 del 22/02/2019, la DGR n. 207 del 18/02/2020, la DGR n. 421 del 22/04/2025;
- l'art. 2, comma 2, lett. o) della L.R. n. 54 del 31/12/2012;
- la proposta del Ministero della Salute di proroga per un anno del "Piano nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020-2025;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale Veneto n. 273 del 28 aprile 2026, che:

- recepisce l'Intesa della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano Rep. Atti n. 245/CSR del 18/12/2025 (**Allegato A**);
- approvare le "Linee di indirizzo per la sorveglianza e il controllo delle Arbovirosi nella Regione Veneto", contenute nell'**Allegato B**, che sostituiscono le Linee approvate con l'Allegato A della DGR n. 421 del 22/04/2025;
- di approvare il documento recante "Piano regionale per il controllo delle zanzare nelle aree urbane nella Regione del Veneto (PRZV)", di cui all'**Allegato C** che sostituisce integralmente il Piano approvato con l'Allegato B della DGR n. 421 del 22/04/2025
- di approvare il "Piano regionale veterinario per la prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi", quale **Allegato D**, che sostituisce integralmente il Piano approvato con l'Allegato C della DGR n. 421 del 22/04/2025;
- di approvare il documento "Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai autoctoni di chikungunya e/o dengue sul territorio regionale", elaborato dalla Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria, quale **Allegato E**;
- gli articoli 7 bis, 50 e 54 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTA la legge 24/11/1981 n. 689 "Modifiche al sistema penale".

ORDINA

dal 1° marzo e fino al 1° novembre di ogni anno

a tutta la cittadinanza di:

- ✓ non abbandonare oggetti e contenitori di qualsiasi natura e dimensioni dove possa raccogliersi l'acqua piovana (barattoli, copertoni, rifiuti, materiale vario sparso);
- ✓ svuotare giornalmente qualsiasi contenitore di uso comune con presenza di acqua e, ove possibile, lavarli o capovolgerli (bacinelle, bidoni, secchi, annaffiatori);
- ✓ coprire i contenitori d'acqua (bidoni, cisterne, ecc.) con sistemi idonei ad impedire la deposizione delle uova di zanzara o il loro sfarfallamento;

a tutti i condomini e ai proprietari/gestori di edifici e di immobili in genere (terreni, orti, giardini, ecc.):

- ✓ trattare in forma preventiva e periodica le caditoie ed i tombini presenti in giardini, cortili e nelle aree esterne di pertinenza degli edifici con prodotto disinfestante larvicida in compressa già dal mese di aprile fino al mese di ottobre. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; il trattamento deve essere ripetuto dopo ogni pioggia di forte intensità;
- ✓ registrare i trattamenti in apposito registro e conservare le ricevute di acquisto dei prodotti, da esibire su richiesta delle autorità di controllo;
- ✓ provvedere al taglio periodico dell'erba e al contenimento della vegetazione nelle aree verdi per evitare che possano occultare microfocolai;
- ✓ evitare l'accumulo di rifiuti di ogni genere in quanto possono dare luogo alla formazione di focolai larvali, evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza e tenere sgombri i cortili e le aree esterne da erbacce, sterpi che ne possano celare la presenza;
- ✓ le disinfestazioni adulticide vanno eseguite solo nei casi di effettiva necessità verificata dalla ditta esecutrice. Il privato, o la ditta incaricata, deve informare i confinanti 24 ore prima del trattamento delle precauzioni da adottare, tramite l'apposizione di cartelli ben visibili posti su tutti i lati della proprietà nonché verbalmente quando possibile. La ditta incaricata deve fornire al cliente le schede tecniche e di sicurezza dei prodotti applicati e l'esecuzione dei trattamenti deve avvenire evitando la deriva dell'insetticida applicato, pertanto è opportuno utilizzare sistemi di distribuzione che la riducano il più possibile;
- ✓ La ditta inoltre non deve:
 1. trattare frutta e ortaggi eventualmente presenti, provvedendo nel caso alla loro copertura;
 2. irrorare di insetticida i giochi e gli arredi posizionati all'esterno che, in caso contrario, dovranno essere lavati accuratamente prima di renderli di nuovo fruibili;
 3. effettuare i trattamenti con brezza o raffiche di vento superiore agli 8 km/h;
 4. procedere con trattamenti che possano entrare in contatto con persone ed animali, allontanandoli dalla zona di trattamento prima di iniziare l'irrorazione;
 5. irrorare laghetti, vasche, fontane o simili, provvedendo nel caso alla loro copertura;

ai proprietari o detentori, ovvero a coloro che hanno la responsabilità o l'effettiva disponibilità di scarpate ferroviarie, scarpate e cigli stradali, corsi d'acqua, aree incolte e aree dismesse, di:

- ✓ mantenere le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possano celare il formarsi di raccolta d'acqua;

ai Consorzi, alle Aziende agricole e zootecniche e a chiunque detenga animali per allevamento, di:

- ✓ curare il perfetto stato di efficienza di tutti gli impianti idrici allo scopo di evitare raccolte, anche temporanee, di acqua stagnante;
- ✓ procedere autonomamente, dalla data del presente provvedimento al mese di ottobre, ad eseguire disinfestazioni periodiche dei focolai larvali;

ai responsabili dei cantieri, di:

- ✓ eliminare le raccolte idriche temporanee e tutti i ristagni d'acqua occasionali;
- ✓ mantenere le aree libere da rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolte d'acqua stagnante;
- ✓ procedere alla disinfestazione larvicida periodica, dalla data del presente provvedimento al mese di ottobre, delle aree interessate dall'attività di cantiere, qualora siano presenti caditoie, pozzetti o accumuli d'acqua di qualsiasi natura;

a coloro che detengono, anche temporaneamente, pneumatici o assimilabili, di:

- ✓ conservare gli pneumatici in aree rigorosamente coperte o, in alternativa, disporli a piramide, dopo averli svuotati da eventuale acqua, ricoprendoli con telo impermeabile fisso e teso, assicurandosi che non formi pieghe o cavità dove possa raccogliersi acqua piovana;
- ✓ eliminare o stoccare in luoghi chiusi gli pneumatici fuori uso e non più utilizzabili, dopo averli svuotati da ogni contenuto di acqua;
- ✓ provvedere alla disinfestazione larvicida e/o adulticida, con cadenza quindicinale, dal mese di aprile al mese di ottobre, degli pneumatici privi di copertura;

a coloro che conducono impianti di gestione rifiuti e attività quali la rottamazione, la demolizione auto, giardini botanici, vivai e ai conduttori di orti urbani, di:

- ✓ procedere ad una periodica disinfestazione larvicida, da effettuare tra aprile e ottobre, delle aree interessate da dette attività;
- ✓ coprire ermeticamente tutti i contenitori per la raccolta dell'acqua (bidoni, annaffiatori, secchi bacinelle ecc.);
- ✓ avere cura nell'evitare la formazione di tutti ristagni d'acqua occasionali, comprese le pieghe di eventuali teloni di copertura, e provvedere alla loro eliminazione nel caso essi comunque abbiano a formarsi;

agli utenti delle aree cimiteriali di:

- ✓ eliminare le raccolte d'acqua nei sottovasi di proprietà;
- ✓ utilizzare esclusivamente l'acqua trattata fornita dalle apposite cisterne;
- ✓ in caso di utilizzo di fiori finti il vaso dovrà essere riempito di sabbia;
- ✓ tutti i contenitori utilizzati saltuariamente (es. piccoli innaffiatori o simili) dovranno essere sistemati in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia.

Precauzioni da adottare

- ✓ per gli interventi antilarvali è opportuno seguire scrupolosamente quanto riportato nell'etichetta del prodotto;
- ✓ applicare il larvicida impiegando guanti e avendo l'accortezza di usarlo solamente in focolai inamovibili (caditoie/tombini), nel caso in cui si debba trattare dell'acqua presente in focolai per i quali non è possibile coprire e/o rimuovere si consiglia l'impiego di formulati biologici a base di *Bacillus thuringiensis var. israelensis*.
- ✓ In generale, nell'impiego di prodotti larvicidi non sono necessarie alcune precauzioni in merito alla protezione di orti, animali domestici nonché la chiusura di finestre e porte.

DISPONE

che in presenza di casi sospetti od accertati di Arbovirosi o di situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti siti sensibili quali scuole, ospedali, strutture per anziani o simili, il Comune provvederà ad effettuare o fare effettuare trattamenti adulticidi, larvicidi, e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separati provvedimenti.

DISPONE ALTRESI'

- che il presente provvedimento abbia efficacia temporale nel periodo compreso tra il 1° marzo e 1° novembre di ogni anno, con la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio Comunale;
- che la presente ordinanza venga resa nota a tutti i Cittadini, all'ULSS 8 Berica e agli Enti interessati con pubblicazione all'Albo Pretorio, inserzione nel sito internet del Comune al fine di garantirne la divulgazione.

AVVERTE

- Le responsabilità per eventuali inadempienze od inosservanze, verranno fatte ricadere su colui/coloro che risulterà/risulteranno avere titolo per disporre legittimamente del sito o dei siti dove tali inadempienze od inosservanze avranno avuto luogo e i trasgressori saranno puniti con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i.;

INFORMA

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il TAR - Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni sempre decorrenti dalla pubblicazione all'Albo Pretorio;

DEMANDA

Al Comando di Polizia Locale dell'Unione dei Comuni Terre del Retrone, il Dipartimento di Prevenzione dell'AULSS n. 8 "Berica", nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti; la vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza, l'accertamento e l'erogazione delle sanzioni secondo quanto di propria competenza.

Altavilla Vicentina, lì 13/07/2026

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Eventuale Certificati ed allegati indicati nel testo

Il Responsabile

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.; e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.